



**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

**VARIANTE DI PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI BIOGGIO – SEZIONE DI BOSCO  
LUGANESE, CONCERNENTE LA ZONA DEI NUCLEI, L'AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO P7  
“CASE DI SOPRA” E L'AMMISSIONE DEI TETTI PIANI**

Il Municipio di Bioggio,

richiamati

- la variante di piano regolatore del Comune di Bioggio, sezione di Bosco Luganese, concernente la zona dei nuclei, l'ampliamento del posteggio P7 "Case di Sopra" e l'ammissione dei tetti piani, adottata dal legislativo comunale con risoluzione del 20.05.2019, relativa al Messaggio Municipale no. 2019-03;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700);
- la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 701.100);
- il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 701.110),

ha risolto quanto segue:

1. È ordinata la pubblicazione della **variante di piano regolatore del Comune di Bioggio, sezione di Bosco Luganese, concernente la zona dei nuclei, l'ampliamento del posteggio P7 “Case di Sopra” e l'ammissione dei tetti piani**, durante il periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente

**dal 6 settembre 2019 al 5 ottobre 2019**

2. Sono pubblicati i seguenti atti:
  - rapporto di pianificazione,
  - esame preliminare del Dipartimento del Territorio del 22 febbraio 2017;
3. Gli interessati potranno consultare la documentazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Bioggio, durante il periodo di pubblicazione, nei seguenti giorni e orari:
  - il lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
  - il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 09.45 alle ore 11.45,
  - il giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
4. Contro la variante di piano regolatore è dato ricorso al Consiglio di Stato, per il tramite del Municipio di Bioggio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. I ricorsi devono essere presentati in 3 copie, in lingua italiana (artt. 28 Lst, 44 cpv. 2 RLst).
5. Alla decisione può essere applicata una tassa di giustizia (art. 47 LPAm).